Sentenza n. 285 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere relatore
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32385**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **62453** riferibile all'agente contabile **Silvia Pertegato** (c.f. PRTSLV67P54G224I) dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2018, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTTSLV81P58F382K, e dall'avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. BRSMTN84C52G224Y, con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it,
martina.brasson@ordineavvocatipadova.it, recapiti ai quali chiedono di ricevere ogni comunicazione e notificazione;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 15 maggio 2025 tenutasi con l'assistenza della dr.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, l'Avv. Silvia Muttoni e Martina Brasson per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano Sutto.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n. 630/2024, il Magistrato istruttore relazionava in merito al conto giudiziale n. 62453, riferibile alla dr.ssa Silvia Pertegato, economo del Centro interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA) dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2018.

In particolare, dalla relazione emergeva che il conto si sostanziava nella stampa del registro economale e che, all'atto della resa, era stata depositata la (mera) copia digitale, non autenticata, della nota del febbraio 2019, riportante il medesimo numero di protocollo apposto al documento contabile, con cui l'agente ha trasmesso la stampa (non sottoscritta) del registro economale all'Ufficio Bilancio Unico dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo "*in ottemperanza all'articolo 139 "Presentazione del conto" del D.lgs. n. 174/2016*". Il file contenente la stampa del registro economale risultava, invece, firmato digitalmente ai fini del deposito presso la segreteria della Sezione dal Dr. Marco Porzionato, rivestente la qualità di Direttore dell'Area Finanza e l'incarico di Responsabile del procedimento.

La relazione evidenziava, quindi:

- la mancanza della sottoscrizione dell'agente contabile e l'assenza del provvedimento di parificazione, quali presupposti necessari per la procedibilità del giudizio di conto;

- la mancata trasmissione della relazione dell'organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., quale documento necessario per il controllo della regolarità gestionale.

A tale ultimo riguardo, l'Ateneo, in risposta a una richiesta istruttoria, ha depositato il verbale n. 5 del 25.09.2019 del Collegio dei revisori dei conti, al quale era allegato un documento denominato "Relazione attestazione conti giudiziali 2018", nel quale erano elencati 59 conti giudiziali (tra cui il presente) per ciascuno dei quali viene indicato il nominativo dell'agente responsabile, il provvedimento di parifica (cfr. *supra*) e veniva dato atto che "*il conto è stato presentato nei termini previsti dall'art. 139 del D.lgs. 174/2016; il conto è stato predisposto in coerenza con i principi posti dalla normativa vigente; risulta corredato dalla documentazione necessaria*".

Ciò premesso, la relazione istruttoria ricostruiva in modo dettagliato il quadro normativo e regolamentare applicabile alla gestione del fondo economale per l'esercizio 2018, rilevando che il modello di conto utilizzato – rappresentato dalla stampa del registro U-GOV – non consentiva un'adeguata verifica della gestione. Venivano, in particolare, evidenziate: la genericità e cumulatività delle causali di spesa; l'utilizzo dell'anagrafica generica "Soggetti diversi" per gran parte delle registrazioni; la mancata distinzione tra pagamenti effettuati direttamente dall'agente e rimborsi a dipendenti; la presenza di spese non coerenti con i requisiti di urgenza, imprevedibilità e modico valore richiesti per l'utilizzo del fondo economale; l'assenza di tracciabilità contabile e l'insufficienza dei giustificativi documentali.

Il Magistrato designato dava inoltre atto che l'Ateneo, per l'anno 2018, non era dotato di uno specifico Regolamento interno per la gestione del fondo

economale, limitandosi a rinviare a circolari generali che riprendevano, in parte, le indicazioni ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr. Determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibere n. 556/2017 e n. 585/2023). Le circolari fornivano, peraltro, un elenco esemplificativo e non vincolante delle spese ammissibili, mentre l'effettiva gestione risultava priva di limiti sostanziali o procedurali.

Veniva nondimeno rilevato, in merito alle modalità gestionali, che il fondo era stato utilizzato entro il limite dello stanziamento e le spese ivi registrate apparivano tutte coerenti con le finalità di una gestione economale.

Alla luce di quanto suesposto, il Magistrato istruttore concludeva rilevando l'assenza dei presupposti per la procedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 140, c. 2, c.g.c., e, in subordine, proponeva al Collegio di approvare il conto giudiziale, con conseguente discarico dell'agente, in considerazione della modesta entità della gestione e della circostanza che le spese coperte mediante il fondo si profilavano tutte ammissibili e regolari.

2. Con memoria difensiva depositata il 23 aprile 2025, l'agente contabile contestava i rilievi formulati nella relazione di irregolarità, eccependo, in via pregiudiziale, l'estinzione del giudizio di conto per decorso del termine. In proposito, la difesa rilevava che il deposito del conto, sulla base dei dati inseriti nel fascicolo processuale, sarebbe avvenuto il 13 novembre 2019, mentre la relazione di irregolarità era stata depositata il 19 novembre 2024. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 150 c.g.c., il termine di cinque anni previsto per la definizione del giudizio sarebbe decorso, con conseguente estinzione del giudizio.

Quanto alla mancanza della sottoscrizione dell'agente contabile e alla

presunta improcedibilità del giudizio, la difesa evidenziava come l'Università degli Studi di Padova non avesse mai chiesto agli agenti contabili di sottoscrivere individualmente il registro del fondo economale, ritenendo sufficiente la registrazione e la chiusura della gestione nel sistema U-GOV.

L'agente contabile avrebbe inoltre regolarmente eseguito tutte le registrazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni interne; la mancata sottoscrizione non sarebbe dunque imputabile a negligenza, ma a una procedura adottata dall'Ateneo.

In relazione alla mancanza del provvedimento di parificazione e della relazione dell'organo di controllo interno, la difesa sottolineava che, nell'ambito dell'istruttoria relativa al conto giudiziale n. 62425 (altro conto economale del medesimo esercizio 2018), era stato acquisito il decreto dirigenziale n. 2741/2019 del 26 luglio 2019, con cui il responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali, "*nonché degli ulteriori adempimenti di cui al D.lgs. 174/2016, con Decreto del Direttore Generale rep. n. 888/2018*", attestava: "che, dal punto di vista meramente contabile, gli atti pervenuti dai segretari dei centri autonomi di gestione, nonché dagli agenti contabili, non sono viziati da errori"; di aver compiuto la verifica avente a oggetto la "corrispondenza tra i dati delle spese economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie"; l'assenza di "discordanze con le scritture contabili di Ateneo"; l'"esito positivo del risultato della parificazione contabile dei conti 2018 degli agenti contabili citati in premessa".

Pertanto, secondo la difesa: l'economo si sarebbe fedelmente attenuto alle norme regolamentari, alle circolari e alle prassi interne nello svolgimento del proprio incarico; avrebbe presentato il conto giudiziale nelle forme e nei

termini che, nel 2018, l'Ateneo aveva previsto e richiesto agli agenti, ovvero mediante la progressiva compilazione nel sistema U-GOV e la chiusura della gestione entro l'anno solare di riferimento, attraverso la scritturazione informatica del "Registro Fondo Economale" e la trasmissione di copia stampata dello stesso all'Ufficio Bilancio Unico; nessun ulteriore adempimento, né condotta alternativa, avrebbe potuto essere richiesta all'economo in ordine all'adozione, rispetto al conto reso all'amministrazione, di un formale provvedimento di parifica, di competenza, a tutti gli effetti di altro organo dell'Ateneo, diverso dall'agente contabile; la rispondenza del conto alle scritture contabili dell'Ateneo risulterebbe attestata e comunque confermata dall'Ateneo stesso, in base alla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria.

Quanto alla ipotizzata mancanza della relazione dell'organo di controllo interno, di cui all'art. 139 c.g.c., l'Ateneo avrebbe depositato il verbale n. 5 del 25 settembre 2019 del Collegio dei revisori dei conti, al quale era allegato il documento denominato "Relazione attestazione conti giudiziali 2018". Tale documento conteneva l'elencazione di 59 conti giudiziali, incluso quello in esame, e, per ciascuno di essi, riportava: il nominativo dell'agente; il provvedimento di "parifica", nei termini sopra esposti; la presentazione del conto nei termini previsti dall'art. 139 c.g.c.; la predisposizione del conto "in coerenza con i principi posti dalla normativa vigente"; l'indicazione che il conto fosse "corredato dalla documentazione necessaria".

Pertanto, secondo la difesa, l'economo avrebbe ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti da regolamenti, circolari e prassi applicative dell'Ente di appartenenza. Anche qualora, nel caso di specie, si ritenesse assente la

relazione di cui all'art. 139 c.g.c., andrebbe comunque accertato che l'agente contabile non avrebbe potuto assumere alcuna condotta alternativa o ulteriore in relazione a tale adempimento, con la conseguenza che nessuna irregolarità, né, *a fortiori*, responsabilità, potrebbe essergli addebitata.

Con riferimento all'utilizzo del fondo economale e alle tipologie di spesa, il patrocinio rilevava altresì che: il fondo economale era stato utilizzato esclusivamente per spese minute e urgenti, conformemente alle prassi operative dell'Ateneo; il meccanismo di reintegro del fondo era autorizzato dal Direttore Generale e verificato dall'Area Finanziaria, garantendo il rispetto dei vincoli di bilancio; l'Ateneo aveva sempre interpretato il tetto di € 10.000 come derogabile, consentendo reintegri successivi, senza mai contestare tale prassi.

Venivano quindi rassegnate le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 150 c.g.c.; in subordine, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del giudizio; in via ulteriormente subordinata, accertare la regolarità del conto giudiziale, l'intervenuta prescrizione di eventuali responsabilità, l'assenza di ammanchi o obblighi di restituzione, l'insussistenza di responsabilità amministrativo-contabile e, conseguentemente, pronunciare il discarico dell'agente contabile.

3. All'udienza pubblica del **15 maggio 2025** le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla difesa dell'agente contabile, la quale assume che sia decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 150, comma 1, del codice della

giustizia contabile, secondo cui "*il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza*". L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta che la resa n. 143192 riferita al conto giudiziale n. 62453, all'odierno esame, è stata effettuata dall'Università degli Studi di Padova tramite SIRECO in data 19 novembre 2019. La diversa data del 13 novembre 2019, indicata dalla difesa, coincide con la sottoscrizione digitale dell'estratto del registro economale, ma non rappresenta il momento del perfezionamento del deposito del conto ai fini giuridici.

Soltanto a far data dal rituale deposito del conto giudiziale (art. 140, c. 3, c.g.c. secondo cui "*il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio*") il conto poteva, infatti, essere assegnato, con provvedimento presidenziale, a un giudice designato (art. 140, c. 1, c.g.c.) e la Procura regionale avrebbe potuto acquisirne notizia, mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili (art. 145, c. 1, c.g.c.).

Al riguardo, rileva altresì quanto previsto dal Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, che disciplina in modo organico il funzionamento del sistema SIRECO, disponendo all'art. 10 che: "*i conti giudiziali e i relativi documenti ad essi allegati sono depositati presso le*

competenti Sezioni giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO. Al completamento della procedura di upload del conto e degli allegati, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito all'accettazione da parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle date del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso di anomalie tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto mediante PEC". Anche le relative Istruzioni operative chiariscono che la procedura SIRECO si perfeziona in due fasi, entrambe notificate all'indirizzo PEC indicato in sede di compilazione: la prima fase consiste nell'attestazione della data e del numero della resa inviata; la seconda nella comunicazione della data di accettazione della resa, con indicazione del numero del conto giudiziale registrato nel sistema GIUDICO, ovvero nel rigetto della resa da parte della Segreteria, con relativa motivazione.

Ne consegue che, poiché la relazione di deferimento, ai sensi dell'art. 145, c. 4, c.g.c., è stata depositata in data 19 novembre 2024, non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il termine quinquennale previsto dall'art. 150, c. 1, c.g.c. ha infatti iniziato a decorrere soltanto dal momento in cui il conto è stato ritualmente depositato mediante il sistema SIRECO (in data 19 novembre 2019) ed è stato validamente interrotto con uno degli atti espressamente previsti dalla norma (art. 43, c. 7, c.g.c.; art. 155 c.p.c.; artt. 2962, 2963 c.c.).

II. Vanno ora esaminati gli asseriti profili di improcedibilità evidenziati nella relazione di deferimento, connessi all'assenza di sottoscrizione da parte dell'agente contabile, nonché alla mancata parificazione da parte

dell'amministrazione.

Con riguardo al primo profilo, si osserva che il conto giudiziale, costituito dalla stampa del "Registro Fondo Economale" estratta dal sistema gestionale U-GOV in uso presso l'Università degli Studi di Padova, non risulta sottoscritto dall'agente contabile, bensì dal Direttore dell'Area Finanza, individuato quale responsabile del procedimento per la parificazione e il deposito dei conti giudiziali presso la Segreteria della Corte. L'agente ha tuttavia sottoscritto la nota di trasmissione del documento, attestando così la riferibilità soggettiva dell'elaborato contabile.

Dalla documentazione acquisita in istruttoria risulta, inoltre, che il conto è stato redatto e chiuso tramite il sistema U-GOV entro il 31 dicembre 2018, secondo le modalità operative indicate dall'amministrazione di appartenenza. In particolare, la prassi seguita non prevedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi, né risulta che tale adempimento sia mai stato formalmente richiesto dall'amministrazione. Alla luce di tali circostanze, pur riservandosi l'ulteriore valutazione in sede di esame della regolarità del conto, il Collegio ritiene che la mancata sottoscrizione da parte dell'agente non integri, di per sé, una causa ostativa alla procedibilità del presente giudizio.

Con riferimento al secondo profilo, la relazione di irregolarità ha rilevato che, per il conto in esame, non risulta adottato uno specifico provvedimento formale di parifica da parte dell'Università, ritenendo tale omissione idonea a determinare l'improcedibilità del giudizio. Nella medesima relazione si dava altresì atto che, nell'ambito dell'istruttoria relativa al conto giudiziale n. 62425, afferente alla medesima tipologia di gestione e al medesimo esercizio finanziario, è stato acquisito il decreto dirigenziale n. 2741 del 26 luglio 2019,

con cui il responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali ha attestato: l'assenza di errori nei dati trasmessi dai soggetti tenuti alla resa del conto; l'effettuazione di verifiche sulla corrispondenza tra le spese sostenute e le risultanze contabili generali; l'assenza di discordanze con le scritture contabili dell'Ateneo; l'esito positivo della parificazione contabile dei conti 2018 degli agenti indicati.

Tali risultanze, pur riferite formalmente a un diverso conto, possono ritenersi rappresentative di una prassi amministrativa e, in assenza di elementi di segno contrario, estensibili anche al conto oggetto del presente giudizio, per identità di esercizio, di procedura e di soggetto responsabile.

Va, peraltro, considerato che l'adozione del provvedimento di parifica costituisce un adempimento rimesso a un diverso organo dell'amministrazione, estraneo alla sfera di responsabilità dell'agente contabile. Quest'ultimo ha provveduto alla compilazione del conto e alla sua trasmissione secondo le modalità previste per l'esercizio 2018, come risulta documentato in atti. Anche in relazione a tale profilo, la Sezione ritiene, in via preliminare, che la dedotta mancanza non determini, di per sé, l'improcedibilità del giudizio, ferma restando la possibilità di valutarne l'incidenza sul piano della regolarità della gestione.

In conclusione, considerato l'insieme degli elementi istruttori sin qui acquisiti, il Collegio non ravvisa motivi ostativi alla prosecuzione del presente giudizio di conto.

III. Venendo al merito, il Collegio ritiene, in via preliminare, di richiamare il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, come ricostruito nella relazione di deferimento, con particolare riferimento al Regolamento per

l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo, approvato con D.R. n. 3855/2017. L'art. 64 di detto Regolamento disciplinava, in termini generali, la gestione del fondo economale, prevedendo una dotazione iniziale massima di euro 10.000,00 e la possibilità di reintegro nel corso della gestione. Tuttavia, non risultavano specificati i presupposti e le tipologie di spesa ammissibili, né era definito un sistema autorizzativo chiaro, autonomo e coerente con i principi della contabilità pubblica.

In assenza di una disciplina dettagliata, la gestione si è sviluppata sulla base di prassi operative, istruzioni interne e circolari amministrative, successivamente in parte recepite nel Regolamento adottato con D.R. n. 53/2021. In tale contesto, un ruolo centrale era svolto dal sistema informatico U-GOV, fornito da CINECA, obbligatorio per la registrazione delle operazioni e la tenuta del registro economale.

Dalla documentazione acquisita, nonché dalle Istruzioni tecnico-operative dell'Area Finanza, risulta che tutte le spese iscritte nel registro economale erano collegate a un documento gestionale informatico – solitamente classificato come "Generico d'Uscita" – contenente, oltre all'importo dell'uscita di cassa, la codifica del conto di contabilità generale (COGE), della coordinata analitica (COAN) e, ove pertinente, del progetto di ricerca finanziatore. Tale sistema permetteva il raccordo tra la contabilità economale e quella ufficiale dell'Ateneo, ma non garantiva, per sua natura, una rappresentazione chiara, autonoma e trasparente delle singole operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale. In particolare, il registro allegato al conto giudiziale non riportava i dati analitici (COGE/COAN), accessibili esclusivamente tramite il documento gestionale informatico. Inoltre, le

descrizioni delle spese risultavano frequentemente generiche o aggregate, mentre l'indicazione del beneficiario era spesso riconducibile alla generica voce "Soggetti diversi", con conseguente difficoltà di verifica della natura, finalità e legittimità delle spese effettuate.

Il meccanismo dei reintegri si articolava senza una scansione temporale prestabilita, né l'intervento autorizzativo da parte del Consiglio o di altro organo competente del Centro autonomo di gestione, sebbene il Regolamento di contabilità attribuisse espressamente a tali organi la competenza in ordine allo stanziamento iniziale dei fondi. I reintegri erano disposti sulla base di rendicontazioni predisposte dallo stesso agente contabile e approvate mediante sottoscrizione degli ordinativi da parte del Direttore dell'Area Finanza e del Servizio di Ragioneria. Il controllo contabile, sia sui reintegri sia sulla chiusura della gestione, era demandato all'Area Finanziaria d'Ateneo. A conclusione dell'esercizio, le giacenze di cassa venivano versate dall'agente sul conto corrente dell'Ateneo presso l'Istituto cassiere, con l'effetto di azzerare l'anticipazione.

In assenza di una regolamentazione interna specifica, la disciplina del fondo economale era di fatto affidata a impostazioni operative del gestionale U-GOV, che introducevano limiti per le spese "documentate" e "non documentate", soglie mensili, criteri di reintegro e definizioni operative (ad esempio, sulle nozioni di "documentazione" rilevante). Tali modalità gestionali, pur rilevanti sotto il profilo organizzativo, non trovavano fondamento in una fonte regolamentare formalmente approvata, ma derivavano da prassi tecnico-amministrative consolidate, cui l'agente si è attenuto in assenza di poteri di indirizzo o controllo e senza la possibilità di

contestarne la legittimità.

Le modalità di funzionamento del fondo, pertanto, risultano prevalentemente ascrivibili a un sistema gestionale privo di un'adeguata cornice normativa, con un'accentuata dipendenza da prassi interne non formalizzate. Tali criticità assumono particolare rilievo alla luce di quanto osservato nella relazione di deferimento in ordine alla presunta assenza della relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139 del Codice di giustizia contabile.

Al riguardo, l'istruttoria ha consentito di acquisire il verbale n. 5 del 25 settembre 2019 del Collegio dei revisori dei conti, con allegata la "Relazione attestazione conti giudiziali 2018". Tale documento, che elenca 59 conti – incluso quello oggetto del presente giudizio – attesta, sotto il profilo formale, l'avvenuta presentazione del conto nei termini di legge, la conformità della sua redazione alla normativa vigente, la presenza della documentazione richiesta e l'indicazione del provvedimento di parifica. Tuttavia, la relazione non contiene osservazioni di merito sull'andamento delle singole gestioni, né segnala irregolarità specifiche, risultando pertanto carente sotto il profilo sostanziale.

Nel caso di specie – riferito all'esercizio 2018 e dunque antecedente all'adozione del Regolamento approvato con D.R. n. 53/2021 – è stata accertata l'assenza di una regolamentazione formalizzata e di un assetto organizzativo adeguato. La gestione si è svolta secondo prassi interne consolidate, con utilizzo obbligato del gestionale U-GOV e senza rilievi da parte degli organi di controllo. Sebbene fossero auspicabili una maggiore puntualità nella compilazione delle causali e una più accurata individuazione dei beneficiari, l'agente contabile ha operato nell'ambito delle procedure

definite dall'amministrazione, approvando le spese sulla base della documentazione prodotta e secondo le istruzioni ricevute.

In tale contesto, la gestione ha comportato uscite per complessivi euro 339,03, a fronte di uno stanziamento iniziale pari a euro 1000,00.

Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie e delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in udienza, il Collegio ritiene che – in considerazione della modesta entità della gestione e della sostanziale regolarità delle spese documentate – il conto giudiziale in epigrafe possa essere approvato, con conseguente discarico dell'agente contabile.

L'approvazione del conto non esime, tuttavia, l'amministrazione universitaria dall'onere di adottare un assetto regolamentare conforme ai principi dell'ordinamento contabile pubblico, che assicuri chiarezza normativa, tracciabilità delle operazioni e adeguati presìdi di controllo, mediante l'adozione di modelli gestionali ispirati a criteri di legalità e trasparenza, dotati di meccanismi autorizzativi preventivi, classificazioni univoche delle spese e strumenti informatici compatibili con le esigenze della rendicontazione giudiziale.

IV. L'approvazione del conto, con il conseguente discarico dell'agente contabile, conformemente a quanto rilevato anche nella relazione di deferimento, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

V. Infine, il Collegio respinge, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, l'istanza di oscuramento dei dati formulata dalla difesa dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679. Al riguardo, rileva che non solo non sono stati specificati i legittimi motivi a sostegno della richiesta, ma che la

sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 10 agosto 2021, n. 22561; TAR Lazio sent. n. 07625/2025).

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32385** del registro di Segreteria approva il conto giudiziale n. **62453**, con conseguente discarico dell'agente contabile.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Innocenza Zaffina — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 17/07/2025

per Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nicoletta Niero